

CHRISTIAN ZENDRI, *I primi statuti di Trento fra tradizione manoscritta e problemi di datazione*, in «Studi trentini. Storia» (ISSN: 2240-0338), 95/1 (2016), pp. 315-324.

Url: <https://heyjoe.fbk.eu/index.php/stusto>

Questo articolo è stato digitalizzato dal progetto ASTRA - *Archivio della storiografia trentina*, grazie al finanziamento della Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA è un progetto della Biblioteca Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Istituto Storico Italo-Germanico, Museo Storico Italiano della Guerra (Rovereto), e Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA rende disponibili le versioni elettroniche delle maggiori riviste storiche del Trentino, all'interno del portale [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access*.

This article has been digitised within the project ASTRA - *Archivio della storiografia trentina* through the generous support of Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA is a Bruno Kessler Foundation Library project, run jointly with Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Italian-German Historical Institute, the Italian War History Museum (Rovereto), and Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA aims to make the most important journals of (and on) the Trentino area available in a free-to-access online space on the [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access* platform.

Nota copyright

Tutto il materiale contenuto nel sito [HeyJoe](#), compreso il presente PDF, è rilasciato sotto licenza [Creative Commons](#) Attribuzione–Non commerciale–Non opere derivate 4.0 Internazionale. Pertanto è possibile liberamente scaricare, stampare, fotocopiare e distribuire questo articolo e gli altri presenti nel sito, purché si attribuisca in maniera corretta la paternità dell’opera, non la si utilizzi per fini commerciali e non la si trasformi o modifichi.

Copyright notice

All materials on the [HeyJoe](#) website, including the present PDF file, are made available under a [Creative Commons](#) Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0 International License. You are free to download, print, copy, and share this file and any other on this website, as long as you give appropriate credit. You may not use this material for commercial purposes. If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.



Studi Trentini. Storia	a. 95	2016	n. 1	pp. 315-324
------------------------	-------	------	------	-------------

I primi statuti di Trento fra tradizione manoscritta e problemi di datazione

CHRISTIAN ZENDRI

In una recentissima pubblicazione, dedicata al notariato nell'arco alpino, Giuseppe Albertoni ha richiamato ancora una volta l'attenzione sulla personalità scientifica di Hans von Voltelini, e in particolare sul suo eccezionale spessore di storico e sulla sua singolare capacità di preservare le proprie indagini e le proprie riflessioni dal fuoco delle accese diatribe ideologiche e nazionalistiche che agitarono i primi decenni del Novecento¹. Questa sottolineatura, che Albertoni pone in singolare contrasto con l'esperienza e la personalità di altri storici espressamente citati², non è certamente nuova nella storiografia³, ma ciò che rileva, nel contributo di Albertoni, è anzitutto lo sforzo di ricostruire, seppure in modo sintetico e da un preciso punto di vista, un'intera stagione storiografica. Dunque, è in questo panorama che risalta l'opera di Voltelini, ed è proprio questo che deve condurre a ricominciare lo studio della storia della regione trentino-tirolese da dove Voltelini l'aveva lasciato, o comunque tenendo sempre presente la sua fondamentale lezione.

D'altro canto, a chi scrive queste pagine è capitato di sottolineare, proprio in un contributo che appare in questo stesso volume⁴, l'importanza di non lasciarsi imprigionare nella dimensione della "storia regionale". Si tratta invece di sfruttare uno speciale e utilissimo punto di vista, quello offerto da una regione di confine, dalla storia complessa e variegata, per guardare con occhi nuovi a esperienze storiche di vasta portata. Come dimostra anche la

¹ Albertoni, *Il notariato del Tirolo meridionale*, pp. 278-281.

² Albertoni, *Il notariato del Tirolo meridionale*, pp. 276, 281-292.

³ Si trova ad esempio in Rogger, *Prolegomenon*, pp. X-XI. Mi permetto di ricordare anche Zendri, *Hans von Voltelini*.

⁴ Si tratta precisamente della recensione di *Il notariato nell'arco alpino*, per cui si veda in questo numero di "Studi Trentini. Storia", pp. 375-381.

poc'anzi citata pubblicazione sul notariato alpino, la regione storica trentino-tirolese non è, e non può essere, semplicemente il luogo in cui verificare interpretazioni e giudizi storiografici di vasta portata. Non si tratta soltanto di un'area di incontro e di scontro di prospettive culturali più ampie e provenienti da fuori. Al contrario, siamo di fronte a una costruzione originale, che certamente si nutre di altre esperienze, più ampie ed evidenti, ma che le rivive a modo suo e ne realizza delle sintesi⁵, interessanti non soltanto per la comprensione della storia locale, ma soprattutto per un più esauriente studio di carattere generale.

Non a caso, in un altro contributo pubblicato alcuni anni or sono proprio su "Studi Trentini"⁶, l'autore di queste righe aveva prospettato alcuni problemi, nascenti dalla comparazione statutaria fra l'area trentino-rovèrta e quella veneta. Da questa comparazione, la circolazione di modelli statutari non appariva così unilaterale (dai grandi comuni della pianura verso la regione alpina) come si sarebbe potuto pensare, ma manifestava una maggiore complessità. Questa stessa complessità poi era oggetto di ulteriori riflessioni, in occasione di un convegno e della conseguente pubblicazione, in Germania, di una *Festschrift* in onore di Gerhard Dilcher per il suo ottantesimo compleanno⁷.

Mi pare sia giunto il momento di tornare su questi problemi, aggiungendo qualche altra tessera a un mosaico che, piano piano, si va componendo. Vale a questo punto la pena di ricordare che nel 1902, in un libro dal significativo titolo *Die ältesten Statuten von Trient und ihre Überlieferung*, proprio Hans von Voltolini aveva dimostrato che un manoscritto conservato a Vienna, scoperto studiato e pubblicato da Johann Adolf Tomaschek nel 1861, conserva solo una tarda (del XV secolo, forse del 1463) e cattiva traduzione tedesca di una copia latina dei più antichi statuti di Trento, degli inizi del Trecento⁸.

La questione era importante, tra fine dell'Ottocento e inizi del Novecento, per la dibattuta questione dell'italianità della regione. Secondo Tomaschek e la storiografia nazionalista tedesca che sul suo studio si appoggiava, infatti, il primo statuto di Trento sarebbe stato redatto in tedesco, dimostrando con ciò il carattere originariamente germanico della popolazione e della cultura della regione che allora cominciava a chiamarsi Trentino⁹. Evi-

⁵ Questo è il contributo, in particolare, di Obermair, *Il notariato nello sviluppo della città*.

⁶ Zendri, *Hans von Voltolini*, pp. 474-480.

⁷ Zendri, 'Legislazione' statutaria e scienza giuridica medievale.

⁸ Voltolini, *Die ältesten Statuten von Trient* (in traduzione italiana: Voltolini, *Gli antichi Statuti di Trento*). Il manoscritto viennese è edito in Tomaschek, *Die ältesten Statuten der Stadt und des Bisthums Trient*.

⁹ Riassuntivamente si veda Zendri, *Hans von Voltolini*, pp. 471-472.

dentemente, l'acuta e onesta sensibilità storica di Voltelini non poteva piegarsi a questo, di fronte all'evidenza offerta dalle fonti e da una loro retta interpretazione.

Non di meno, però, il manoscritto edito da Tomaschek non deve essere dimenticato, perché assume, lo vedremo, una notevole importanza, e conduce con sé una mole considerevole di problemi.

Uno dei problemi più significativi, che dobbiamo porci con riguardo agli Statuti antichi di Trento, è quello della loro datazione. Voltelini li datava ai primissimi anni del secolo XIV, senza peraltro avventurarsi oltre. Come ho già avuto occasione di scrivere¹⁰, la data può essere meglio precisata, almeno con riguardo a uno dei primi capitoli degli statuti stessi. Occorre qui ricordare che il testo degli Statuti trentini trecenteschi si può leggere, in una copia fedele, salvo qualche aggiustamento formale, negli Statuti di Rovereto del 1425, perché la città di Rovereto, passata in quegli anni alla Signoria veneta, si era trovata nella necessità di ottenere dalla Dominante il riconoscimento del diritto proprio, e aveva proposto per l'approvazione una copia frettolosamente riadattata degli Statuti trentini¹¹. In grazia di alcune disattenzioni dei copisti roveretani, già notate dal Voltelini, possiamo avere la certezza che il testo non ha subito quasi nessuna modificazione, alle volte nemmeno quelle meramente formali necessarie per applicarlo non alla città di Trento ma a Rovereto¹².

La nostra attenzione a questo punto deve essere catturata dal capitolo terzo degli Statuti, che vieta di dare ospitalità a eretici e di accoglierli nelle case private¹³:

“Item statuimus et ordinamus quod nulla persona debeat tenere in domo sua scienter gazaros, patarenos, copinos, speronzellos, pauperes Bagduuni, disenzanos, bagnolos, concoreticos, albanensos, Dulcinum cum suis falsis apostulis et sociis nec non ceteros hereticos sancte catolice fidei, nec eis bene facere nec auxilium dare. Et qui contra predicta vel aliquid predictorum scienter fecerit, penas canonicas et civiles incurat”.

¹⁰ Zendri, *Hans von Voltelini*, pp. 472-473. Confermo questa datazione in Zendri, *‘Legislazione’ statutaria*.

¹¹ Questi problemi sono stati ricostruiti in Ortalli, *Percorsi statutari trentini*, e Quagliani, *Gli interpreti dello statuto*. Ne ho parlato, in sintesi, in Zendri, *Hans von Voltelini*, e Zendri, *‘Legislazione’ statutaria*.

¹² Così ad esempio si fa più volte riferimento a Trento, anziché a Rovereto; così anche si parla di atti compiuti nel palazzo episcopale, cosa priva di senso per Rovereto, che non fu mai città vescovile. Per tutti questi esempi e altri ancora si veda Voltelini, *Gli antichi Statuti di Trento, passim*.

¹³ Rovereto, *Statuta antiqua*, 3, in *Statuti di Rovereto del 1425*, p. 94.

Come ho già scritto¹⁴, l'importanza di questo testo risiede nel cenno a Dolcino, di cui si parla come se fosse ancora vivo. Ciò colloca cronologicamente il capitolo statutario prima del 1307, e precisamente prima del 23 marzo, data della cattura di Dolcino, e comunque prima dell'inizio del luglio 1307, poiché il primo giorno del luglio di quell'anno Dolcino subì il supplizio capitale. Anzi, più precisamente, data la presenza di Dolcino nella zona del Garda settentrionale nel 1302-1303, e l'inizio, pressoché contemporaneo, dei processi ai suoi seguaci, dobbiamo ricavarne che il nostro capitolo fu redatto più o meno nello stesso torno di tempo, quando si acquisì consapevolezza del carattere ereticale della predicazione dolciniana¹⁵.

Ciò che sorprende, peraltro, è l'assenza di qualsiasi cenno a Dolcino nel manoscritto viennese caro a Tomaschek. In questa fonte, il testo statutario è riportato come qui segue¹⁶:

“Item wir seczen und (orden), daz chain person sol wissenleich halten in seinem haus speckloter, trunckenpomez, hantspiler, die petler die sich haissent willig armüt, ezbeifler des gelaubens, nolharten, di keczer genant sein albanesen mit iren falschen poten und mit irer geschelschaft, noch ander keczer wider den heiligen cristen gelaüben, man sol in auch wer, hilff noch rät tun; und wer die obgenanten stuck ubertrët, der sol gaistlich und weltlich darumb gestrafft werden”.

Come si può notare, nessun cenno è fatto a Dolcino e ai suoi “falsi apostoli”. La cosa impressiona e induce a chiedersi perché.

In realtà, questo testo si trova negli Statuti trentini per ragioni che vanno ben al di là di interessi locali contingenti. Si tratta della traduzione in testo statutario di una norma universale, di diritto comune, e precisamente nella forma di un testo che dipende, in maniera strettissima, da quello della cosiddetta costituzione *In basilica beati Petri*, vale a dire della costituzione promulgata da Federico II nel 1220, in occasione della sua incoronazione. Nell'edizione di questa costituzione raccolta nei *Monumenta Germaniae Historica* così leggiamo¹⁷:

“Chataros, Patarenos, Leonistas, Speronistas, Arnaldistas, Circumcisos et omnes hereticos utriusque sexus, quocumque nomine censeantur, perpetua dampnamus infamia, diffidamus atque bannimus, censentes ut bona talium confiscentur nec ad eos ul-

¹⁴ Zendri, *Hans von Voltolini*, p. 473, nonché Zendri, ‘Legislazione’ statutaria, p. 86.

¹⁵ Miccoli, *Dolcino*; fondamentale Orioli, *Venit perfidus heresiarcha*; una selezione di fonti è disponibile in *Fra Dolcino. Nascita, vita e morte di un'eresia medievale*, pp. 147-160, 193-194. Ulteriori notizie e bibliografia, soprattutto sul soggiorno “trentino” di Dolcino, in Riccadonna, *Fra Alberto da Cimego*.

¹⁶ Tomaschek, *Die ältesten Statuten der Stadt und des Bisthums Trient*, p. 150.

¹⁷ *Constitutiones et acta publica*, 2, n. 85, p. 108.

terius revertantur, ita quod filii ad successionem eorum pervenire non possint, cum longe sit gravius eternam quam temporalem offendere maiestatem”.

Alcune osservazioni di passaggio: naturalmente le liste degli eretici si presentano differenti, essendo state scritte a distanza di circa un secolo (o almeno ottant'anni) l'una dall'altra. Tuttavia, la struttura complessiva dei due testi è molto simile, cosicché il capitolo statutario, sia nella versione latina che in quella tedesca, svela la propria origine nella costituzione imperiale.

D'altro canto, una comparazione fra il testo latino degli Statuti e quello tedesco mostra significative differenze. Proviamo a vederle più da presso. Al di là dell'elenco di eretici ed eresie, su cui ritorneremo, nel testo latino si parla di *sancta catolica fides*, mentre in quello tedesco all'aggettivo *catolica* si preferisce *cristen*. Data l'epoca molto alta, questo non ha probabilmente speciale rilevanza, anche se non sarebbe inopportuno condurre qualche studio più approfondito, per accertare ad esempio se si tratti di una preferenza sistematica nella tradizione germanica. Un'altra differenza, questa sì evidentemente rilevante, sta nel contenuto dei divieti. In latino, oltre all'accoglienza e all'ospitalità, si proibisce di *bene facere* e di *auxilium dare*, mentre in tedesco il problema è posto da chi “hilff noch rät tun”. Cerchiamo di comprendere meglio. Il testo latino sembra proibire di fornire aiuto e benefici di ogni genere agli eretici. Il senso di queste espressioni può essere interpretato in molti modi: possiamo assumerle come espressioni generiche, oppure fare riferimento alla coppia endiadica *consilium et auxilium* caratteristica del diritto feudale. Questa seconda interpretazione, tecnicamente più precisa, è certamente attraente, ma non del tutto soddisfacente, perché, se è vero che *bene facere* è, in fondo, la trasposizione nella forma verbale del sostantivo, tipico del diritto feudale, *beneficium*, è anche vero, però, che *beneficium* non c'è scritto (e invece avrebbe potuto esserlo) e che comunque tale termine nel diritto feudale ha un significato preciso, indicando specialmente il bene o la rendita che il *senior* concede al *vassus* in seguito al giuramento di fedeltà¹⁸. Si aggiunga poi che la seconda espressione usata nel testo, *auxilium*, suppone, dal punto di vista feudistico, il secondo termine *consilium*, che solo in senso molto lato può essere compreso (ma insieme a tanto altro) nel *bene facere*. E tutto questo è vero, pur tacendo dell'accezione canonistica di *beneficium*, che è forse la più importante¹⁹.

¹⁸ Un volume relativamente recente, interessante e innovativo sull'intero problema è quello di Reynolds, *Feudi e vassalli*; per considerazioni e bibliografia mi permetto di segnalare Zendri, *Diritto feudale*; Zendri, *La dottrina feudistica italiana*; Zendri, *Feudum a fidelitate*; Zendri, *Elementi canonistici*.

¹⁹ Sul sistema beneficiale: Le Bras, *Le istituzioni ecclesiastiche*, soprattutto pp. 357-373, 746-754 (sulla crisi del sistema).

Se spostiamo l'attenzione sul testo tedesco, la prospettiva cambia profondamente. Qui troviamo la coppia *hilff* e *rät*, vale a dire proprio *auxilium* e *consilium*. Siamo cioè di fronte a un testo che conserva un carattere feudistico molto più concreto. Naturalmente, non dobbiamo immaginare che la condotta vietata sia qui, necessariamente, la stipulazione di un contratto feudale con gli eretici. Invece, direi che l'autore della versione tedesca era imbevuto a tal punto di cultura e tradizione feudale, da tradurre nel linguaggio del diritto feudale anche ciò che solo in senso lato vi poteva essere ricondotto. Così, le due categorie feudistiche di *consilium* et *auxilium* divengono la chiave interpretativa di ogni relazione bilaterale, potremmo dire l'unità di misura di tali relazioni, e in particolare di quelle relazioni che si manifestano come ineguali. A ben vedere l'accoglienza e l'ospitalità è proprio una relazione di questo tipo, in cui il padrone di casa si trova, *mutatis mutandis*, nella posizione del *senior*, mentre l'ospite in quella, inferiore, del *vassus*. Nulla di strano, quindi, che una tale relazione sia ricostruita alla luce del contratto feudale e del suo contenuto tipico, cioè precisamente *consilium* et *auxilium*.

La differenza più eclatante tra i due testi, però, è un'altra, anche se fin qui omessa per consapevole preterizione: nella versione tedesca manca completamente ogni cenno a Dolcino e ai dolciniani, pur nella relativa abbondanza di nomi di sette ereticali. Ciò, naturalmente, è vero anche per la costituzione di Federico II che abbiamo visto poc'anzi, ma mentre in questo caso non può sorprendere, dato che il movimento dolciniano nasce e si espande agli inizi del secolo XIV, mentre la costituzione federiciana è del 1220, l'assenza di ogni riferimento di questo tipo in una versione tedesca quattrocentesca (secondo Voltolini) degli Statuti trentini colpisce molto.

Naturalmente una possibile interpretazione è quella che mette in discussione ancora una volta la datazione degli Statuti trentini, e li fa risalire a un'età antecedente agli inizi del Trecento, prima dell'avvio del movimento dolciniano. Se così fosse, dovremmo concludere scegliendo fra due possibili alternative: o, come riteneva Tomaschek, gli Statuti di Trento erano originariamente redatti in tedesco, e a questo punto assai presto, forse prima di quanto si sospettasse, e allora il testo latino a noi noto sarebbe solo una più tarda versione; ovvero, ferme restando le osservazioni, che sinceramente paiono incontrovertibili, fatte a suo tempo dal Voltolini, dobbiamo ritenere che il testo latino sia quello originale, solo che, almeno per quanto riguarda questo capitolo, esso doveva risalire a diversi anni prima, e poi, in un momento successivo, sarebbe stato tradotto in tedesco da qualcuno che non conosceva, o non voleva conoscere la nuova redazione di questo capitolo antieretico, il quale avrebbe così conservato una forma più arcaica.

Tuttavia, è possibile anche un'altra interpretazione. Proviamo a capire meglio: abbiamo osservato poco più sopra che, in realtà, il testo tedesco non è affatto una traduzione letterale di quello latino. Esso sembra invece, più

che altro, un adattamento e una reinterpretazione consapevole. Ciò è dimostrato, mi pare, anche dagli studi del Voltolini, il quale ha sottolineato, ad esempio, la tendenza a tradurre letteralmente là dove il traduttore non capisce, cosa che ha portato a non pochi fraintendimenti. Questo è importante perché, paradossalmente, solo un traduttore che, ordinariamente, tenti di agire diversamente, e di comprendere realmente restituendo il senso del testo, cade facilmente in questo errore, il quale, da un certo punto di vista, non è diverso dalle correzioni congetturali, spesso nel senso della *lectio faciliior*, di cui abbonda la tradizione di ogni manoscritto.

Se le cose stanno così, allora l'omissione di Dolcino e dei dolciniani ha un senso preciso: il traduttore veniva, senza dubbio, da un ambiente culturale tedesco e non aveva, come ha mostrato Voltolini in ripetute occasioni, una dimestichezza profonda con la situazione trentina, al punto di cadere in grossolani errori e fraintendimenti. Quindi per costui e per il pubblico a cui si rivolgeva, Dolcino e i dolciniani erano una realtà priva di significato. L'intera vicenda dolciniana, per quanto abbia preoccupato le autorità ecclesiastiche dell'Italia settentrionale, o meglio nord-occidentale, rimase però una vicenda tutta italiana, regionale. Lo stesso principato trentino ne fu interessato marginalmente, e non vi si ebbe una vera presenza di dolciniani. Anche se il traduttore poteva comprendere abbastanza del testo latino da non cadere nell'ingenuità (non evitata altre volte) di tentare una traduzione letterale dei nomi dei protagonisti (che, se ne converrà facilmente, sarebbe stata alquanto grottesca), tuttavia per lui e per il suo pubblico quei nomi non volevano dire nulla. Ciò che importava era il testo dello statuto, che doveva essere reso comprensibile anche a chi non leggeva il latino. D'altro canto, le osservazioni che abbiamo fatto più sopra a proposito del nesso tra la costituzione di Federico II e gli Statuti di Trento, dovevano essere assai più evidenti a uomini del Trecento e dei secoli successivi di quanto non siano per noi oggi. Costoro infatti avevano certamente più dimestichezza di noi con la legislazione imperiale del XIII secolo. Stando così le cose, essi dovevano anche rendersi conto facilmente di ciò che ha colpito anche noi: l'elenco degli eretici proposto nel 1220 era tutt'altro che tassativo, come la clausola finale, genericissima, del resto confermava. Quindi, ciò che era necessario salvare non era tanto questa parte, soggetta a mutamenti nel corso del tempo, che si trattasse della legislazione imperiale o di quella statutaria, ma la seconda parte: il divieto di avere rapporti con gli eretici e le relative sanzioni.

Ecco quindi un primo risultato: accedendo a questa interpretazione, l'impianto della datazione proposta da Voltolini non è rimesso sostanzialmente in discussione, e anzi il manoscritto pubblicato a suo tempo da Tomaschek si conferma come una tarda versione tedesca, con, però, alcune qualità in più rispetto al giudizio sostanzialmente negativo di Voltolini. Non si tratta infatti di sottolineare solo i fraintendimenti, che pure restano. Questo

è giustificato (e in fondo era la questione che si poneva un secolo fa) solo se la nostra preoccupazione esclusiva, o almeno fondamentale, è la ricostituzione critica del testo degli Statuti trentini, per cui, in sostanza, il manoscritto edito da Tomaschek non ha quasi nessuna rilevanza, data la presenza del codice roveretano. Tuttavia, il testo degli Statuti, una volta approntato, ha avuto una sua circolazione, un uso, e di questa storia fa parte, salvo miglior consiglio, anche il manoscritto tedesco del Tomaschek, che anzi ne testimonia la fortuna in ambienti linguisticamente e culturalmente differenti rispetto a quello che lo aveva concepito. Esso ci offre un'immagine, che non esito a definire del più grande interesse, dell'interpretazione degli Statuti in ambito germanofono e, più in generale, anche culturalmente germanico. Questo è, oggi, l'aspetto più interessante e uno dei motivi non secondari per cui dovremmo non trascurare affatto anche questo manoscritto, ferma restando, allo stato, la storia della critica testuale intorno agli Statuti trentini, e quindi il testo così come ricavabile dagli Statuti roveretani del 1425.

Bibliografia

- Giuseppe Albertoni, *Il notariato del Tirolo meridionale nella storiografia in lingua italiana e tedesca tra le due guerre*, in *Il notariato nell'arco alpino*, pp. 271-292.
- Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, 2: 1198-1272, hrsg. von Ludwig Weiland, Hannover, Hahn, 1963 (Monumenta Germaniae Historica. Const., 2).
- Fra Dolcino. Nascita, vita e morte di un'eresia medievale*, a cura di Raniero Orioli, Prefazione alla nuova edizione di Daniele Solvi, Milano, Jaka Book, 2004.
- Gabriel Le Bras, *Le istituzioni ecclesiastiche della Cristianità medievale (1130-1378)*, ed. it. a cura di P. Ciprotti [et al.], Torino, SAIE, 1983 (prima ed. 1973) (Storia della Chiesa, 12).
- Giovanni Miccoli, *Dolcino*, in *Dizionario Biografico degli italiani*, 40, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1991, pp. 440-444.
- Il notariato nell'arco alpino. Produzione e conservazione delle carte notarili tra medioevo ed età moderna, atti del convegno di studi (Trento, 24-26 febbraio 2011)*, a cura di Andrea Giorgi, Stefano Moscadelli, Diego Quaglioni, Gian Maria Varani, Milano, Giuffrè, 2014.
- Hannes Obermair, *Il notariato nello sviluppo della città e del suburbio di Bolzano nei secoli XII-XVI*, in *Il notariato nell'arco alpino*, pp. 293-322.
- Raniero Orioli, *Venit perfidus heresiarcha. Il movimento apostolico-dolciniano dal 1260 al 1307*, Roma, Istituto storico italiano per il medio evo, 1988.
- Gherardo Ortalli, *Percorsi statutari trentini*, in *Statuti di Rovereto*, pp. 31-47.
- Diego Quaglioni, *Gli interpreti dello statuto*, in *Statuti di Rovereto*, pp. 53-59.
- Susan Reynolds, *Feudi e vassalli. Una nuova interpretazione delle fonti medievali*, trad. it. di Sara Menzinger, Roma, Jouvence, 2004 (ed. orig. 1994).
- Graziano Riccadonna, *Fra Alberto da Cimego e Margherita la bella. Lo "status quæstionis" dell'eresia dolciniana in Trentino*, in "Studi Trentini di Scienze Storiche. Sezione prima", 88 (2009), pp. 327-336.
- Iginio Rogger, *Prolegomenon*, in Hans von Voltolini, *Le circoscrizioni giudiziarie del Trentino fino al 1803*, a cura di Emanuele Curzel, Trento, Provincia. Servizio beni librari e archivistici, 1999, pp. IX-XI.
- Statuti di Rovereto del 1425. Con le aggiunte dal 1434 al 1538*, a cura di Federica Parcianello, Rovereto, Comune. Biblioteca civica; Accademia roveretana degli Agiati, 1991.
- Johann Adolf Tomaschek, *Die ältesten Statuten der Stadt und des Bisthums Trient in deutscher Sprache*, in "Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen", 26 (1861), pp. 69-228.
- Hans von Voltolini, *Die ältesten Statuten von Trient und ihre Überlieferung*, Wien, Gerold Sohn, 1902.
- Hans von Voltolini, *Gli antichi Statuti di Trento*, trad. it. di Pier Egilberto de Zordo, Rovereto, Accademia roveretana degli Agiati, 1989.
- Christian Zendri, *Diritto feudale – diritto canonico – diritto pubblico. Studi recenti e prospettive di ricerca*, in "Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung", 101 (2015), pp. 389-398.
- Christian Zendri, *La dottrina feudistica italiana fra tradizione medievale e modernità*,

- in *Gli inizi del diritto pubblico*, 3: *Verso la costruzione del diritto pubblico tra medioevo e modernità* = *Die Anfänge des öffentlichen Rechts*, 3: *Auf dem Wege zur Etablierung des öffentlichen Rechts zwischen Mittelalter und Moderne*. Atti del III Colloquio italo tedesco sugli inizi del diritto pubblico "Verso la costruzione del diritto pubblico tra medioevo e modernità" (Trento, 15-19 settembre 2009), a cura di / hrsg. von Gerhard Dilcher, Diego Quaglioni, Bologna, Il Mulino; Berlin, Duncker & Humblot, 2011, pp. 505-532.
- Christian Zendri, *Elementi canonistici nella "Compilatio Antiqua" dei "Libri Feudorum"*, in *Gli inizi del diritto pubblico. L'età di Federico Barbarossa: legislazione e scienza del diritto* = *Die Anfänge des öffentlichen Rechts: Gesetzgebung im Zeitalter Friedrich Barbarossas und das Gelehrte Recht*. Atti del convegno "Gli inizi del diritto pubblico europeo. Legislazione e dottrina giuridica fra Italia e Germania" (Trento, 22-24 giugno 2006), Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 231-255.
- Christian Zendri, *Feudum a fidelitate*, in *Fides, fiducia, fidelitas. Studi di storia del diritto e di semantica storica*. Atti del Convegno "Il fenomeno fiduciario tra diritto romano e tradizione civilistica" (Trento-Roma, 25-26 maggio 2007 e 26 ottobre 2007), Padova, Cedam, 2008 (Centro di eccellenza in diritto europeo "Giovanni Pugliese". Atti di Convegni, Incontri e Seminari, 3), pp. 291-303.
- Christian Zendri, *Hans von Voltolini e gli antichi Statuti di Trento. Spunti di ricerca*, in "Studi Trentini. Storia", 91 (2012), pp. 469-481.
- Christian Zendri, *'Legislazione' statutaria e scienza giuridica medievale: i casi di Trento e Rovereto*, in *Recht – Geschichte – Geschichtsschreibung. Rechts- und Verfassungsgeschichte im deutsch-italienischen Diskurs*. Atti del Convegno "Recht – Geschichte – Geschichtsschreibung. Deutsche und italienische Perspektiven auf die italienische Kommune und die Coniuratio als Treibhaus moderner Staatlichkeit" (München, 23.-24. Februar 2012), Berlin, Schmidt, 2014 (Abhandlungen zur rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung Münchener Universitätsschriften. Juristische Fakultät, 95), pp. 83-93.